

# Rag. Franco De Renzo

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano al n. 1447  
Commercialista - Revisore Contabile - Consulente Tecnico del Tribunale di Milano

Corsico, 14 dicembre 2014

## IL TRUST

Sembra che, una volta nati, ci siano due cose che inevitabilmente accadranno: a) si dovranno pagare le tasse e b) si dovrà morire.

Credo che entrambe siano ineludibili e ci sia proprio poco da fare per evitarle.

Spetta però ai professionisti aiutare i contribuenti a pagare le imposte nella maniera corretta.

Per la morte, in molti hanno cercato di organizzarsi, ma finora nessuno è riuscito nell'intento di rendere immortale qualcuno.

L'attività professionale è sempre rivolta a studiare quanto un legislatore, improvvido, continua a sfornare a getto continuo e che vede anche i Supremi Giudici non sempre in linea con precedenti orientamenti e, addirittura, diametralmente opposti.

Quando un professionista o un imprenditore trova qualche istante per riflettere, è opportuno prendere in esame la propria situazione patrimoniale e cosa fare per difenderla da attacchi purtroppo sempre possibili e mai prevedibili.

Da alcuni anni, anche in Italia è possibile istituire il "Trust", parola inglese che vuol dire "fiducia".

Il Trust ha una lunga storia in Gran Bretagna e si fa risalire ai periodi delle Crociate, se non prima, quando si partiva, ma non c'erano certezze sul ritorno.

Chi possedeva dei beni, così, li affidava a qualche persona fidata con l'impegno del buon utilizzo e conservazione in attesa che il legittimo proprietario rientrasse per riprenderne possesso, o di intestarlo ad altri, già ben definiti, in caso di morte.

Il Trust ha quindi una lunga storia alle spalle.

In Italia non esiste una legge che regoli un istituto simile, e così la Comunità Europea ci ha imposto la ratifica che il nostro ordinamento ha recepito con legge 16 ottobre 1989, n. 364, secondo quanto previsto dalla Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985.

Alcune regole da tenere presenti:

- il Trust è un negozio giuridico fondato sul rapporto di fiducia tra disponente e gestore;
- il disponente trasferisce alcuni beni di sua proprietà al trust e designa un gestore che li amministra nell'interesse dei beneficiari, individuati in sede di costituzione del trust o in un momento successivo, o per uno scopo prestabilito;
- l'effetto principale dell'istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale in virtù della quale i beni in trust costituiscono un patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio del disponente, del trustee (gestore) e dei beneficiari, con la conseguenza che tali beni non potranno essere escussi dai creditori di tali soggetti.

Gli elementi essenziali che caratterizzano un trust sono:

- a. la separazione dei beni del trust rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari;
- b. l'intestazione dei beni medesimi al trustee;

**Via G. Galilei n. 37 - 20094 Corsico (Mi)**

**tel. +39 02 45 10 10 71 - telefax +39 02 44 74 528 - email: segreteria@studioderenzo.it**

**Codice Fiscale DRN FNC 47D13 A340 K - Partita IVA 0649004 015 8 - Circ. Trust 2014.12.14 - pag. 1/5**

## Rag. Franco De Renzo

- c. il potere-dovere del trustee di amministrare, gestire e disporre dei beni secondo il regolamento del trust o le norme di legge;
- d. i beni facenti parte del patrimonio del trust non possono continuare ad essere a disposizione del disponente né questi può, in nessun caso, beneficiare dei relativi redditi;
- e. è essenziale che il trustee abbia il determinante potere di amministrare e disporre dei beni a lui effettivamente affidati dal disponente. Ne consegue che quest'ultimo non può riservare a sé stesso il potere né il controllo sui beni del trust in modo da precludere al trustee il pieno esercizio dei poteri dispositivi a lui spettanti in base al regolamento del trust o alla legge.

La Circolare n. 61/E, datata 27 dicembre 2010, dell'Agenzia delle Entrate ricorda che per effetto della predetta ratifica possono essere riconosciuti effetti giuridici in Italia ai trust costituiti secondo la legge di uno Stato che lo preveda nel proprio ordinamento giuridico quale istituto tipico.

La ragione è semplice. Dal 16 ottobre 1989, e sono trascorsi solo venticinque anni, il nostro legislatore non ha trovato ancora il tempo e le parole giuste per emanare una norma per recepire nella nostra legislazione questo istituto che, se ben compreso, serve sia per rendere inattaccabile il patrimonio, ma anche per preparare per tempo la successione dei beni.

Il trust non è un istituto che preparatone uno, gli altri si fanno in fotocopia, perché bisogna comprendere nella giusta maniera i bisogni dei disponenti e le necessità che potrebbero presentarsi ai beneficiari (normalmente figli e nipoti).

La circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010 dell'Agenzia delle Entrate, come era anche precisato nella circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009, ricorda che sono da ritenere inesistenti in quanto interposte le seguenti tipologie di trust:

- a. Trust che il disponente (o il beneficiario) può far cessare liberamente in ogni momento, generalmente a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi;
- b. Trust in cui il disponente è titolare del potere di designare in qualsiasi momento se stesso come beneficiario;
- c. Trust in cui il disponente (o il beneficiario risulti, dall'atto istitutivo ovvero da altri elementi di fatto, titolare di poteri in forza dell'atto istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso;
- d. Trust in cui il disponente è titolare del potere di porre termine anticipatamente al trust, designando se stesso e/o altri come beneficiari (cosiddetto "trust a termine");
- e. Trust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere attribuzioni di patrimonio dal trustee;
- f. Trust in cui è previsto che il trustee debba tener conto delle indicazioni fornite dal disponente in relazione alla gestione del patrimonio e del reddito da questo generato;
- g. Trust in cui il disponente può modificare nel corso della vita del trust i beneficiari;
- h. Trust in cui il disponente ha la facoltà di attribuire redditi e beni del trust o concedere prestiti a soggetti dallo stesso individuati;
- i. Ogni altra ipotesi in cui potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari.

Si ricorda che il trust è un rapporto giuridico che sorge per effetto della stipula di un atto tra vivi o di un testamento, con cui un soggetto (*settlor=disponente*) trasferisce ad un altro soggetto (*trustee=fiduciario*) beni o diritti con l'obbligo di amministrarli nell'interesse del disponente o di un altro soggetto (beneficiario),

## Rag. Franco De Renzo

sotto l'eventuale vigilanza di un terzo (*protector=guardiano*), secondo le regole dettate dal disponente nell'atto istitutivo di trust e dalla legge regolatrice dello stesso.

In base all'art. 2 della Convenzione de L'Aja possono essere riconosciuti solo i trust con i seguenti requisiti:

- a) i beni vincolati devono costituire una massa distinta rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e del beneficiario;
- b) i beni vincolati devono essere intestati al trustee;
- c) il trustee è tenuto ad amministrare, gestire e disporre dei beni secondo le regole dettate nell'atto istitutivo e nel rispetto della legge;
- d) il trustee deve rendere conto della gestione.

I trust possono essere istituiti per diverse ragioni, quali ad esempio:

1. proteggere i patrimoni familiari impedendo il frazionamento della proprietà;
2. quando qualcuno è troppo giovane per gestire i propri affari o non è in grado di gestirli per invalidità, o per altri motivi;
3. per segregare una massa di beni destinati ad soddisfacimento dei creditori;
4. per motivi di incompatibilità politica (conflitto di interessi);
5. quando si vuole destinare parte dei frutti derivanti dal Trust anche a persone che non avrebbero diritto alla legittima.

L'atto istitutivo di regola prevede che, alla scadenza del trust, il fondo in trust sia trasferito al beneficiario del trust (che può essere anche lo stesso disponente).

I trust commerciali sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ovvero:

- A. Il libro giornale e il libro degli inventari;
- B. I registri prescritti ai fini IVA;
- C. Il libro mastro;
- D. Le scritture ausiliarie di magazzino;
- E. Il registro dei beni ammortizzabili.

I trust non commerciali sono invece tenuti alla redazione delle scritture contabili di cui sopra solo in relazione alle attività commerciali eventualmente esercitate (art. 20, comma 1).

La CTR di Milano, Sezione XVIII, (con le sentenze n. 113/18/2009, 114/18/2009, 115/18/2009, 116/18/2009, 117/18/2009 depositate il 13/05/2010) ha concluso che l'atto di dotazione patrimoniale di un trust deve essere assoggettato all'imposta sulle successioni e donazione, al momento della segregazione del patrimonio.

Si ricorda che la creazione del vincolo fa sì che i beni costituiti in TRUST:

1. non siano aggredibili dai creditori personali del *trustee* (*fiduciario*);
2. non concorrano alla formazione della massa ereditaria del defunto in caso di morte del trustee;
3. non rientrino, ad alcun titolo, nel regime patrimoniale legale della famiglia del trustee;
4. non siano legittimamente utilizzabili per finalità divergenti rispetto a quelle predeterminate nell'atto istitutivo del trust.

Per la tassazione di dividendi a favore del Trust (si ricorda che è considerato un ente non commerciale residente), fino al 31 dicembre 2014 è imponibile solo il 5% del loro ammontare.

Con le novità introdotte nel disegno di legge di stabilità, i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2015 dagli enti non commerciali residenti saranno imponibili nella misura del 77,74% del loro ammontare.

Ciò significa che un dividendo di 100 euro, attualmente tassato ai fini Ires per un ammontare pari a 1,28 euro (27,50% del 5%), a partire dal prossimo anno d'imposta scoterà un'Ires pari a 21,38 (27,50% del 77,74%).

E' bene ricordare che, al momento, la successione prevede una franchigia di 1.000.000 di euro per erede diretto e, al supero di tale soglia, si applica l'aliquota del 4%.

Ci sono voci insistenti che riferiscono che la franchigia sarà ridotta a non più di 300.000 e che gli importi superiori scoteranno l'imposta del 5%.

## Rag. Franco De Renzo

Questo passaggio potrebbe incidere non poco sulla tassazione a carico degli eredi.

Facendo un semplice conto, se l'ammontare complessivo è di 3.200.000 e gli eredi sono tre, oggi, si pagherebbe sulla differenza di 200.000 il 4% e quindi 8.000 euro.

Dovesse entrare la nuova regola, sempre su 3.200.000 la franchigia potrebbe essere di 900.000, e sulla differenza di 2.300.000 si pagherebbe il 5% e quindi 115.000.=

Nel momento in cui si istituisce il Trust si dovranno pagare anche le eventuali tasse di successione e l'Agenzia delle Entrate considera i beneficiari sui quali grava l'aliquota maggiore.

L'eventuale risparmio di imposte, comunque dovute, è da ben considerare perché i beni inclusi nel trust non potranno più far parte del patrimonio personale, con conseguenze anche pesanti nel caso dovessero servire ad ottenere affidamenti bancari.

La gestione di un trust da parte di un società o di un professionista, naturalmente, non avviene gratuitamente (contabilità, emissione di fatture, riscossioni, movimenti bancari, calcolo delle imposte, contatti con il disponente e i beneficiari, nonché con l'eventuale controllore), e anche questo dovrà essere valutato.

Se al gestore si aggiunge anche il controllore, anche questo, bene o male, dovrà essere remunerato.

Il pensiero che deve essere alla base di una decisione tanto importante, comunque, è:

- \* mettere ordine nelle proprie cose;
- \* prevedere, per tempo, con oculatezza e con discernimento, la destinazione dei beni;
- \* preservare il patrimonio a favore dei figli e dei loro figli, e di chi si vuole beneficiare, sempre considerando le legittime da rispettare;
- \* impedire che varie efferatezze e spiacevoli inconvenienti possano intaccare il patrimonio;
- \* riuscire, in caso di bisogno, ad ottenere quanto necessario per rendere meno dura la vecchiaia.

Per la Commissione Tributaria provinciale di Reggio Emilia solo il trust produttivo di effetti traslativi è da ritenere assoggettabile ad imposta di donazione.

Per contro, l'atto istitutivo del trust "autodichiarato", se privo di contenuti patrimoniali in quanto non realizzi nessun trasferimento di beni, non ha alcuna rilevanza tributaria, al di là dell'applicazione della mera imposta fissa di registro.

La posizione dei giudici emiliani si discosta dall'interpretazione precisata, in materia, dall'Amministrazione finanziaria con circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008 e secondo la quale l'imposta di donazione troverebbe applicazione anche per il trust che non produce alcun effetto traslativo essendo sufficiente, ai fini della tassazione, solo il cosiddetto "effetto segretativo" prodotto sui beni conferiti, "*indipendentemente dal trasferimento formale della proprietà*".

Nell'ordinamento italiano vige il principio della responsabilità patrimoniale ai sensi dell'art. 2470 c.c. che al primo comma stabilisce "*il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri*" (c.d. principio della responsabilità soggettiva).

Questa è la regola generale che trova deroga al secondo comma della stessa disposizione: "le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi ammessi dalla legge".

Pertanto, ogni qualvolta ci si trovi di fronte a una limitazione di responsabilità patrimoniale, si deve tenere a mente di essere in presenza di una deroga per cui "**non è sufficiente, per configurare un patrimonio separato, il riferimento del patrimonio stesso ad uno scopo, essendo anche necessario che intervenga una disciplina particolare, diversa da quella che regola il residuo patrimonio del soggetto, perché la separazione è uno strumento eccezionale, di cui soltanto la legge può disporre, essendo diretto a interrompere la normale corrispondenza tra soggettività e unicità del patrimonio, per destinare una parte di questo al soddisfacimento di alcuni creditori, determinando in tal modo l'insensibilità dei beni separati alla sorte giuridica degli altri, in deroga ai principi fissati dagli articoli 2740 e 2741 c.c. (Sentenza Cassazione 28 aprile 2004, n. 8090)**".

## Rag. Franco De Renzo

La Corte di Cassazione, Sentenza 46137 del 7.11.2014, ha sancito che è legittimo il sequestro conservativo dei beni di famiglia quando l'indagato per bancarotta fraudolenta, li ha costituiti nel trust con lo scopo di eludere i creditori, ritenendolo, quindi, un istituto fittizio o *sham trust*.

La recente giurisprudenza ha precisato (Cass. Civ. Sez. II, 12 giu. 2014, conforme a Cass. Civ. Sez. II, 22 dic. 2011, n. 28363) che il *trust* non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità (non così sotto il profilo fiscale) ed il *trustee* è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale "legale rappresentante", ma come soggetto che dispone del diritto.

- a. Il trust non è un ente dotato di personalità giuridica (tranne quella giuridico tributaria);
- b. Il trustee non è il legale rappresentante del trust proprio perché difficilmente lo si può inquadrare come se fosse un vero e proprio ente, ma il titolare del fondo in trust;
- c. La proprietà dei beni in trust resta in capo al trustee anche quando vi è la registrazione dei beni direttamente in capo al trust;
- d. Tuttavia, il fondo in trust vive di una propria autonomia rispetto al suo titolare (si pensi alla successione dei trustee) fino a confluire nella definizione di patrimonio autonomo.

Accettazione dell'incarico di Trustee – quando rifiutare l'incarico:

1. il trustee non ha conosciuto personalmente il disponente;
2. non comprende le disposizioni dell'atto e la loro validità;
3. non ha valutato la propria competenza in relazione ai beni che sono in trust o al tipo di trust;
4. vede conflitti di interesse;
5. non coglie la legittimità della propria nomina;
6. non ha concordato il proprio compenso;

E inoltre,

7. quando non c'è confidenza con il disponente;
8. quando la possibilità per il trust di operare è legata alla volontà del disponente (mancano i mezzi necessari come un conto corrente);
9. quando il disponente non ha capito bene cos'è il trust o ha secondi fini;
10. quando il trust non è in linea con le disposizioni in materia di interposizione;
11. quando l'atto non è fatto da persona di estrema fiducia.

Cordiali saluti